

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7979	31 marzo 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Modifica della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 - finanziamento dei lavori della misurazione ufficiale di interesse nazionale (BANI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta del Consiglio di Stato di modifica puntuale della legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU).

1. SITUAZIONE ATTUALE

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) attua a livello cantonale i disposti dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU), dell'ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU) e dell'ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU).

L'esecuzione della misurazione ufficiale è oggi finanziata da Confederazione, Cantone e Comuni conformemente all'art. 1 OFMU, nonché agli artt. 67-70 LMU e 58-59 RMU:

finanziamento federale: 15-60% a seconda dell'operazione e delle zone di sussidiamento;

finanziamento cantonale: 20-60% a seconda dell'operazione e della forza finanziaria del comune;

finanziamento comunale: parte rimanente.

Il completamento della misurazione ufficiale (primo rilevamento) su tutto il territorio cantonale è in fase di ultimazione, mentre quella esistente dovrà adeguarsi da un punto di vista tecnico a quanto previsto dall'accordo di programma della misurazione ufficiale 2020-2023 (catasto 3D, armonizzazione degli edifici con i dati dell'Ufficio federale di statistica, introduzione modello dati MD-flex, ecc.). A questo scopo la Confederazione ha previsto nell'OFMU (Allegato "Calcolo degli importi forfettari per i progetti) un finanziamento eccezionale del 60% per i lavori di interesse nazionale (BANI).

2. PROPOSTA

Al fine di adeguare la legislazione cantonale ai nuovi compiti a cui è confrontata la misurazione ufficiale e tenuto conto del maggiore sostegno federale, si propone l'introduzione di nuovo articolo (69a) in virtù del quale, per i lavori di interesse nazionale (BANI), la parte rimanente venga finanziata completamente dal Cantone senza più richiedere una partecipazione ai comuni, come avviene invece per gli altri lavori della misurazione ufficiale (artt. 67-69 LMU). I maggiori beneficiari di questi lavori sono infatti le amministrazioni federale e cantonale e si propone quindi che siano loro ad assumerne i costi, come avviene peraltro già nella maggior parte dei cantoni.

Inoltre, si approfitta della suesposta modifica per adeguare anche due articoli (4 e 42) correggendone i termini conformemente alle denominazioni attualmente in uso ed il riferimento alle basi legali aggiornate.

3. CONSEGUENZE

Dal profilo procedurale, non richiedendo un coinvolgimento dei comuni nell'ambito dei lavori di misurazione ufficiale di interesse nazionale (BANI), il nuovo disposto:

- garantisce maggiore rapidità decisionale
- genera minor onere amministrativo
- facilita il raggiungimento degli obiettivi strategici cantonali e federali.
- consente tempistiche ridotte per l'avvio di nuovi lavori.

Attualmente, infatti, occorre consultare tutte le amministrazioni comunali interessate (art. 26 LMU) per ottenere il loro consenso alla partecipazione finanziaria, tenuto conto che non è sempre semplice spiegare e convincerle sulla necessità di eseguire questi lavori di carattere tecnico.

4. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2019-2023, in particolare l'asse strategico I "Rapporto con la cittadinanza e le istituzioni", obiettivo 5 "Migliorare il dialogo e la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni", Azione 5.1.

La proposta è stata presentata ai Comuni durante la prima seduta ordinaria del 2021 della piattaforma di dialogo Cantone-Comuni.

Dal profilo finanziario, l'introduzione del nuovo disposto ha un impatto contenuto sulla gestione corrente. Concretamente, in considerazione dei progetti previsti dall'accordo di programma della misurazione ufficiale 2020-2023, si prevede, per i lavori di interesse nazionale (BANI) un aumento della partecipazione cantonale (che andrà comunque a sgravare i comuni) quantificabile in ca. 100'000.- fr./anno per i prossimi 4 anni. Questo maggior onere verrà tuttavia compensato dalle minori uscite per i lavori di completamento della misurazione ufficiale, in fase di ultimazione, quantificabili in ca. 200'000.- fr./anno per il prossimo quadriennio. Di fatto, quindi, il saldo sul conto destinato ai lavori della misurazione ufficiale (CRB 817 conto n. 36350170) rimarrà in attivo e l'impatto del nuovo articolo si traduce in un minor risparmio del Cantone (ca. 100'000.- fr./anno invece di 200'000.- fr./anno).

5. DETTAGLIO SINGOLI ARTICOLI

Testo attuale	Proposta modifica	Testo definitivo
<p>Art. 4</p> <p>L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.</p>	<p>Art. 4</p> <p>L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale al Giudice civile un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.</p>	<p>Art. 4</p> <p>L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al Giudice civile un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.</p>
<p>Art. 42</p> <p>Le zone di movimento ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.</p>	<p>Art. 42</p> <p>Le zone di movimento spostamento di terreno permanente ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.</p>	<p>Art. 42</p> <p>Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.</p>
	<p>Art. 69a (nuovo)</p> <p>Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.</p>	<p>Art. 69a (nuovo)</p> <p>Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.</p>

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 31 marzo 2021 n. 7979 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) è modificata come segue:

Art. 4

**Nomina
dei curatori**

L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.

Art. 42

**Spostamenti di
terreno permanenti**

Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell'art. 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.

Art. 69a (nuovo)

**Adeguamenti
particolari di
interesse nazionale**

Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.